



Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro  
NOTAIO  
Via F. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)  
Cod. Fisc. CFR BNR 38T16 A182K  
Part. IVA 00157850744



**CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI**

**NOTA DI TRASCRIZIONE**

In forza di scrittura privata in data 9.6.1984 autenticata in pari data dal Notaio CAFARO Bruno Romano, al n.9726 del suo repertorio in corso di registrazione.

**A FAVORE DI**

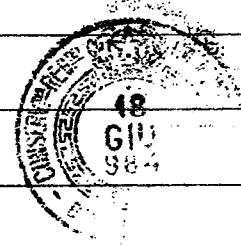
MACCHITELLA ALESSANDRO, nato in Ostuni il 4.11.1901 ed ivi residente al Largo Risorgimento n.19, codice fiscale MCC LSN 01804 G187L, che ha dichiarato di essere coniugato con SOLARI MADIA, nata in Ostuni il 14.3.1909 e con lui convivente, codice fiscale SLR MDA 09054 G187G, e di trovarsi con la stessa in regime di comunione legale dei beni.

**CONTRO**

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, (codice fiscale 00061820742), in persona del suo Presidente pro-tempore e legale rappresentante: NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13.3.1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27.

**SI CHIEDE**

La trascrizione dell'atto in epigrafe con il quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi ha venduto a MACCHITELLA ALESSANDRO, che ha accettato ed acquistato, per sè, i suoi eredi ed aventi



causa, il seguente bene immobile: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ OGGETTO \_\_\_\_\_

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni, al Largo Risorgimento n. 19, lotto 12, scala C, piano SECONDO, interno SMI (N. 6), composto di tre vani utili, accessori e cantina, quest'ultima posta al piano cantinato dello stesso fabbricato e distinta con il numero interno SMI (N. 6), oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina con: Largo Risorgimento, per due lati, alloggio assegnato a Nacci Giuseppe ed alloggio assegnato a Iaia Silvestro, salvo altri.

Il vano cantina confina con: Largo Risorgimento, vano scala condominiale, corridoio comune e cantina assegnata a Nacci Giuseppe, salvo altri.

L'alloggio di che trattasi, unitamente al vano cantina, è censito nel M.C.E.U. di Ostuni alla partita 6346, foglio 147 mappale N. 783/6 C.da Melogna s.n. - P.II. categoria A/3 - classe 3° - vani 6,00 - RM. 1056.

L'appartamento in questione, unitamente al vano cantina, risulta meglio descritto nella planimetria che è stata allegata al contratto sotto la lettera "A".

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto vendito-



Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro  
NOTAIO  
Via F. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)  
Cod. Fisc. CFR BNR 38T16 A182K  
Part. IVA 00157850744



Referendo N. 9726  
Raccolte N. 2755

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE, ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n.513 e Legge 5 agosto 1978 n.457. -----

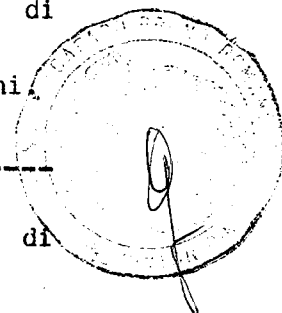
Con la presente scrittura privata, intervenuta oggi in Brindisi fra i sottoscritti: -----

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula questo atto, non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi (codice fiscale 00061820742), nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n.4043, in data 8.2.1983, che, in estratto conforme, trovasi nei rogiti del Notaio, che autenticherà il presente atto. -----

2) MACCHITELLA ALESSANDRO, pensionato, nato in Ostuni il 4 novembre 1901 ed ivi residente al Largo Risorgimento n.19, codice fiscale MCC LSN 01S04 G187L, che dichiara di essere coniugato con SOLARI MADIA, pensionata, nata in Ostuni il 14 marzo 1909 e con lui convivente, codice fiscale SLR MDA 09C54 G187G, e di trovarsi con la stessa in regime di comunione legale dei beni. -----

PREMESSO -----

- che MACCHITELLA ALESSANDRO, assegnatario di un alloggio di -----



edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Ostuni al  
Largo Risorgimento n.19,lotto 11,scala C,Piano SECONDO,interno  
SEI (N.6),composto di tre vani utili,accessori e cantina,ha  
chiesto a suo tempo la cessione in proprietà dell'alloggio  
predetto; -----

- che,in accoglimento di tale istanza,l'Istituto Autonomo Case  
Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunica-  
zione del prezzo di cessione dell'alloggio,con lettera racco-  
mandata del 23 marzo 1983 prot.2531,prezzo che è stato ricon-  
fermato nella stessa misura già comunicata all'assegnatario  
con lettera raccomandata dell'8.1.1968 prot.9406; -----

- che pertanto a norma dell'art.52 della Legge 5 agosto 1978  
n.457,il contratto deve considerarsi concluso; -----

Tutto quanto innanzi premesso e che deve considerarsi parte  
integrante del dispositivo che segue,con il presente atto ----

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

ART.1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di  
Brindisi,come sopra rappresentato ed in appresso più brevemen-  
te indicato "Istituto",vende a MACCHITELLA ALESSANDRO,in ap-  
presso più brevemente indicato "acquirente",che accetta ed  
acquista per sè,i suoi eredi ed aventi causa,l'alloggio compre-  
so nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni,al Largo Risorgi-  
mento n.19,lotto 11,scala C,piano SECONDO,interno SEI (N.6),  
composto di tre vani utili,accessori e cantina,quest'ultima  
posta al piano cantinato dello stesso fabbricato e distinta



con il numero interno SEI (N.6), oltre la proprietà pro-quota e  
l'uso in comune delle cose indivise. -----

L'alloggio confina con: Largo Risorgimento, per due lati, allog-  
gio assegnato a Nacci Giuseppe ed alloggio assegnato a Iaia  
Silvestro, salvo altri. -----

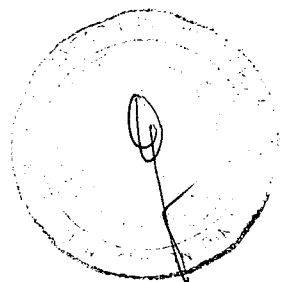
Il vano cantina confina con: Largo Risorgimento, vano scala  
condominiale, corridoio comune e cantina assegnata a Nacci Giu-  
seppe, salvo altri. -----

L'alloggio di che trattasi, unitamente al vano cantina, è censi-  
to nel N.C.E.U. di Ostuni alla partita 6346 foglio 147 mappale  
N.783 sub.6 c.da Melogna s.n. P.II. categoria A/3 classe 3<sup>a</sup>  
vani 6,00 RCL.1056 in testa all'Istituto, come da certificato  
catastale, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi.

L'appartamento in questione, unitamente al vano cantina, risulta  
meglio descritto nella planimetria che, esaminata e riscontrata  
esatta dalle Parti e da esse firmata, viene allegata al presen-  
te contratto sotto la lettera "A". -----

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà a corpo e  
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza  
obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di  
ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere desti-  
nato ad uso diverso dall'abitazione. -----

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato  
materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in  
proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servi-



tù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale quota di comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infra citato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi del fabbricato che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno. -----

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art. 1227 del codice civile. -----

ART. 2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di L. 1.630.125 (Lire UNMILIONESEICENTOTRENTAMILACENTOCINQUE), quale risulta dalla lettera di comunicazione del prezzo, di cui in premessa. -----

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente, oltre I.V.A. nella misura del 2%, con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla fattura rilasciata dall'Istituto stesso, che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza. -----

Con ciò la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

ART. 3 - L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documenta-

zione. -----

ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento. -----

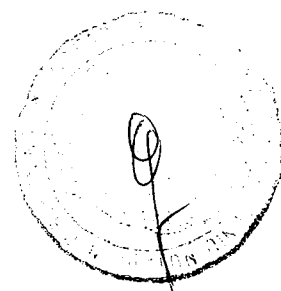
Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale potrà esercitare entro SESSANTA (N.60) giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e con le modalità previste dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. -----

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.5 - Ai sensi dell'art.28 della Legge 8 agosto 1977 n.513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi. -----

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere invia-



ta all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. -----

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi alla scadenza, tacitamente prorogato. -----

E' vietata ogni forma di cessione dell'alloggio a titolo gratuito se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai comma precedenti. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.6 - L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -----



ART.7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio. -----

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. -----

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto e le parti di uso comune, suscettibile di variazioni annuali. -----

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate: -----

a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte dell'acquirente una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto né conseguentemente di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal Regolamento di Inquilinato. -----

b) Per gli interventi di amministrazione straordinaria, l'Isti-

*Luigi Neri*  
*Ad. Geo. Neri*  
*Amministratore*  
*Amministratore*

tuto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi  
costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza  
dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità  
di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ri-  
partizione delle spese pro-quota nonchè le modalità di pagamen-  
to, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di  
quanto dovuto per la sua parte secondo quanto gli sarà richie-  
sto dall'Istituto stesso. -----

Saranno inoltre a carico dell'acquirente tutte le altre spese  
comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovraimposte,  
tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi  
e per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascen-  
sore, portierato, pulizie, consumo energia elettrica per illumina-  
zione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, non-  
chè tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno

l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e  
complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette  
spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari  
degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a  
ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di  
una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di  
rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessa-  
zione dell'amministrazione da parte dell'Istituto. -----

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabi-  
li, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi gene-

re per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime. -----

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto. -----

Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'amministratore. -----

Da tale data le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente. -----

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile. -----

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 8 agosto 1977 n. 513, alla Legge 5 agosto 1978 n. 457 nonché alla legislazione in materia di edilizia residenziale

pubblica e civilistica per quanto compatibili. -----

ART.9 - Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente. -----

ART.10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue: -----

- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi alla via Casimiro n.27; -----

- quanto all'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extra-giurisdizionale. -----

ART.11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di BRINDISI.

ART.12 - Le parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad INVIM. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore dell'acquirente e contro l'Istituto, che, a mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante, dichiara di rinunciare ad iscrizioni d'Ufficio, con esonero del nominato Conservatore da ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----

Il presente contratto resterà depositato negli atti del Notaio

*Conservatore dei Registri Immobiliari*

*Ver. Geo. Bruno Deo*

Bruno Romano CAFARO di Cisternino, che ne autenticerà le firme.

Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere al Notaio depositario la restituzione del presente contratto. -----

Brindisi li 9.6.1984

*Michele Narcisi*  
*Aluisio*

Repertorio n. 9726

Raccolta n. 2755

----- AUTENTICA DI FIRME -----

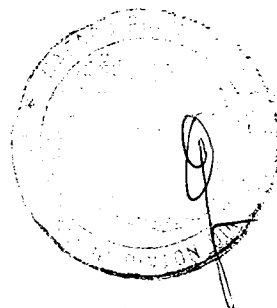
----- Repubblica Italiana -----

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi; --

----- CERTIFICO -----

che, previa rinuncia delle Parti, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n. 4043 in data 8.2.1983, che, in estratto conforme, trovasi



allegata, sotto la lettera "A", al precedente mio atto in data 12.5.1983, registrato in Ostuni il 19.5.1983 al n.381 Mod.II; --

2) MACCHITELLA ALESSANDRO, pensionato, nato in Ostuni il 4 novembre 1901 ed ivi residente al Largo Risorgimento n.19; -----

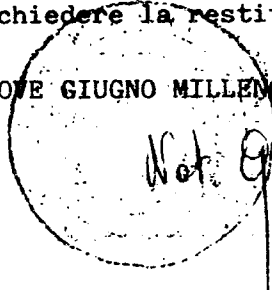
delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi e dell'allegato "A", come per legge. -----

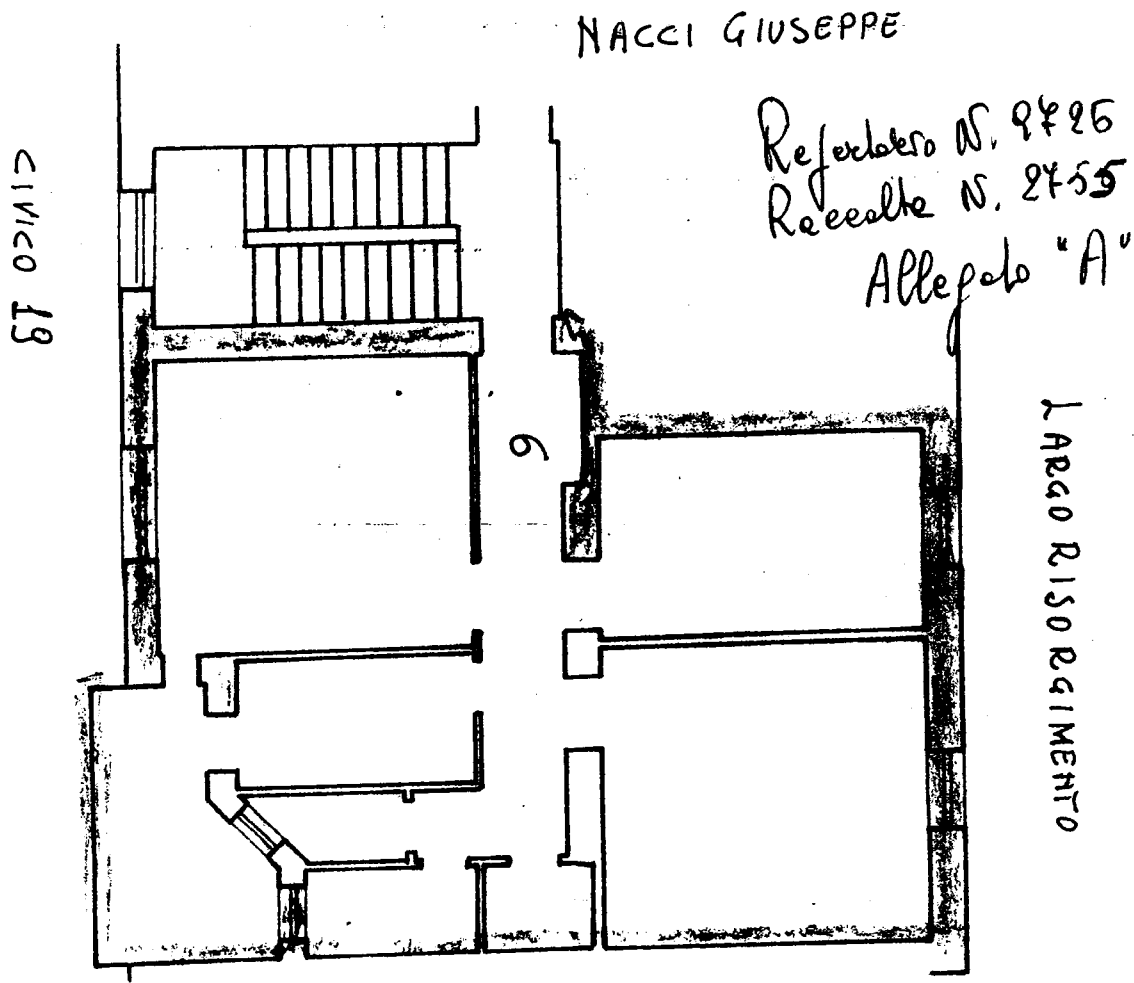
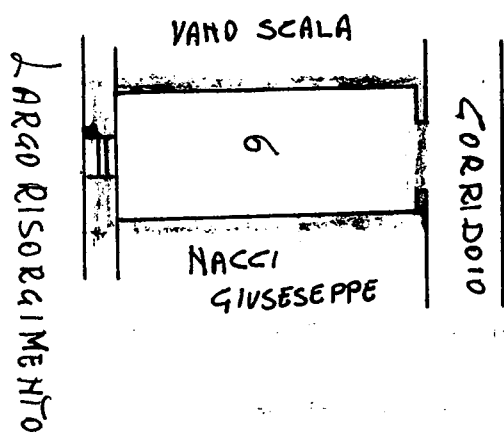
L'I.A.C.P. di Brindisi, a mezzo del suo legale rappresentante, rilascia a me Notaio la dichiarazione d'imposta INVIM. -----

I Componenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto.

Brindisi li NOVE GIUGNO MILLENOVECENTOOTTANTAQUATTRO.

  
Not. *Giuseppe Rizzo*



IAIA SILVESTRO

*Allegato A*

*Manuale Istruzioni*

*Not. Geo. P. P.*

Registrato in Ostuni il 21 giugno 1984 al n.610 mod.II  
E' copia conforme all'originale che si rilascia alla  
Parte, completa di allegato, in carta libera, per uso fi-  
scale.

Cisternino li 25 giugno 1984



N. G. R.



re di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dell'abitazione.-----

----- PREZZO DELLA COMPRAVENDITA -----

La compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo di L.1.630.125 (Lire UNMILIONESEICENTOTRENTA MILACENTOVENTICINQUE); somma che la parte venditrice ha dichiarato di aver riscosso, per cui ha rilasciato quietanza liberatoria a saldo, con rinuncia ad iscrizioni d'Ufficio ed esonero del Conservatore dei RR. LL. da ogni sua personale responsabilità al riguardo.-----

----- GARANZIE -----

L'I.A.C.P. ha garantito la piena e libera proprietà dell'alloggio in oggetto e dell'area sulla quale esso sorge, per cui ha prestato, all'acquirente, le garanzie di Legge.-----

----- PRECISAZIONI GIURIDICHE -----

La scrittura privata in oggetto resterà depositata nei rogiti del Notaio Autenticante.-----

Il presente atto gode dei benefici fiscali ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.-----

Si allega copia autenticata della nominata scrittura privata.-----

Scritta 17.6.1984

Not. G. P. P. P. P.

UFF. RR. II. DI BRINDISI

18 GIU 1904

Formalita

al N.

esatte Lire

e al N.

particolare

9389 9336  
1250 (Asciug. la 500)



IL CONSERVATORE  
(dott. CRESCENZO SIENA)

*[Signature]*